

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	386	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	386	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i>):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	386	
PRESIDENTE	386	
<i>Decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.</i> (520-103)	386	
PRESIDENTE	386, 387, 388	
VOCINO, <i>Relatore</i>	386, 387	
RAPELLI	387	
DE' COCCI	387, 388	
ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.</i>	387, 388	
QUARELLO	388	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.</i> (520-98)	388	
PRESIDENTE	388, 389	
		PAG.
	TESAURO, <i>Relatore</i>	388, 389
	LOZZA	389
	GERMANI	389
	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	389
	<i>Decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.</i> (520-97)	390
	PRESIDENTE	390, 391, 392
	ERMINI, <i>Relatore</i>	390, 391
	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	390, 391, 392
	MARTINO GAETANO	391
	TESAURO	391, 392
	LOZZA	391
	GERMANI	391
	<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531</i> (Stralcio): <i>Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari.</i> (520-109)	392
	PRESIDENTE	392
	<i>Decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397,</i> (Stralcio): <i>Pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18.</i> (520-108)	393
	PRESIDENTE	393
	Votazione segreta :	
	PRESIDENTE	393

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1951

La seduta comincia alle 9.15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ambrosini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Chatrian e Dossetti, sono sostituiti dai deputati Tesauro e Sallis.

Intervengono, inoltre, a loro richiesta, i deputati Vocino ed Ermini.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio. (520-103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

L'onorevole Vocino, relatore, ha facoltà di riferire.

VOCINO, *Relatore*. Si tratta di una questione molto semplice, che già venne in discussione altra volta. Un emendamento analogo a quello che ora propongo fu approvato relativamente ad un concorso bandito dal Ministero del tesoro; un emendamento di identico contenuto propongo in merito ad un concorso

bandito dal Ministero dell'industria e del commercio, per 57 posti di vicesegretario in prova, dei quali 36 venivano riservati agli impiegati di ruolo e non di ruolo della stessa Amministrazione, ed i rimanenti a dipendenti di altre amministrazioni dello Stato.

Poiché di questi 36 posti soltanto alcuni sono stati coperti, si propone che quelli rimasti vacanti vengano ricoperti da altri concorrenti, provenienti da diverse Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito l'idoneità. È chiara l'opportunità di questa disposizione, tanto più che non si tratta di un concorso esterno, perché, in tal caso, avremmo dovuto ribadire il principio già sancito per i concorsi concernenti la magistratura, e cioè, che i posti non coperti debbano restare vacanti per essere poi messi nuovamente a concorso.

In questo caso, invece, si trattava di una semplice riserva che l'Amministrazione aveva predisposti per i propri impiegati, affinché questi fossero preferiti. Una volta che detti 36 posti non sono stati coperti dai dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio, non vi è ragione perché non lo siano da impiegati di altre Amministrazioni, alcuni dei quali — si osservi — hanno conseguito un punteggio superiore al minimo fissato per conseguire l'idoneità. Pertanto, non credo che vi siano difficoltà ad approvare questo emendamento.

Mi si è fatto presente, poi, che, nel bando istitutivo del concorso, sono sancite delle preferenze per i laureati in giurisprudenza rispetto ai laureati in lettere. Desidero precisare che nell'Amministrazione dello Stato, in genere, è prevista una simile preferenza, perché — a voler prescindere dalla cultura professionale, che i laureati in giurisprudenza acquisiscono dopo conseguita la laurea — essi si fanno preferire per la loro *forma mentis*, considerato che nell'Amministrazione dello Stato si presentano assai più spesso questioni giuridiche che non letterarie. Tuttavia, la nostra Commissione potrà formulare un ordine del giorno di invito al Ministero a tener conto del punteggio e non del diploma di laurea dei candidati.

L'articolo 4 del decreto legislativo in oggetto è del seguente tenore:

« I posti che risulteranno disponibili, dopo la prima attuazione del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C, di cui alla annessa tabella 1 possono essere conferiti, per non oltre l'80 per cento, mediante concorsi per esami, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1951

sola volta, fra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere al ruolo per il quale il concorso è bandito.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito, oltre che del titolo di studio, anche dei prescritti requisiti, e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età ».

All'articolo 4, dopo il terzo comma propongo, pertanto, di aggiungere il seguente comma:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'Industria e Commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, con votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo concorrente vincitore appartenente al personale del predetto Ministero dell'Industria e del Commercio, può conseguire la nomina ai posti predetti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAPELLI. A proposito della ratifica di questo decreto legislativo, alcuni elementi interessati hanno fatto presente che sarebbe opportuna una lieve modifica di forma, per ribadire il principio che gli altri candidati da collocare in ruolo debbono essere immessi nell'Amministrazione, dopo l'ultimo dei vincitori. Propongo, quindi, di apportare una precisazione in tal senso, da inserirsi nell'ultima parte dell'emendamento Vocino, che risulterebbe, pertanto, del seguente tenore:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conse-

guire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purché con votazione non inferiore allo stesso ».

● **VOCINO, Relatore.** Concordo con l'emendamento Rapelli.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Rapelli mi sembra opportuno, pur essendo, nella sostanza, identico a quello formulato dall'onorevole Vocino. L'onorevole Rapelli, in sostanza si preoccupa che i dipendenti di altre Amministrazioni possano scavalcare i dipendenti dell'Amministrazione dell'industria e commercio.

DE' COCCI. L'onorevole relatore ha già accennato alla particolare situazione in cui si trovano, relativamente a questo concorso, i laureati in lettere, filosofia e lingue, che erano stati ammessi al concorso stesso, con la possibilità, in ogni caso, di coprire non oltre sei dei posti disponibili. Poiché si è riconosciuta l'opportunità che i posti rimasti scoperti siano coperti da elementi dipendenti da altre amministrazioni, propongo di abolire tale limitazione relativa ai laureati in lettere, filosofia e lingue, aggiungendo all'emendamento Vocino-Rapelli, le parole: « prescindere, per i concorsi di gruppo A, dal tipo di laurea ». La limitazione a cui mi riferisco era contenuta nell'articolo 1 del decreto istitutivo del concorso e mi sembra opportuno sopprimerla.

ZIINO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Accetto senz'altro l'emendamento Rapelli-Vocino, ma ho qualche perplessità nei riguardi della proposta di emendamento formulata dall'onorevole De' Cocci, che — se venisse approvata — andrebbe ad innovare in merito a tutti i concorsi banditi dal Ministero dell'industria e commercio ed a quelli che eventualmente lo saranno in futuro. Tale emendamento, in altre parole, potrebbe costituire un precedente, ponendo sullo stesso piano i laureati in lettere e i laureati in legge, mentre — come giustamente rilevava l'onorevole relatore — le mansioni richieste ai dipendenti dell'amministrazione dell'industria fanno preferire la *forma mentis* acquisita dai laureati in giurisprudenza a quella dei laureati in lettere. Per questi motivi, non posso accettare la proposta di emendamento dell'onorevole De' Cocci.

DE' COCCI. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni esposte dall'onorevole Sottosegretario. Proporrò di restringere la portata del mio emendamento al concorso in oggetto.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1951

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Commissione che, nella specie, vi è un bando di concorso che costituisce la legge inderogabile del concorso stesso. Non possiamo, in sede di ratifica di un decreto legislativo, modificare le condizioni di tale bando, perché ciò turberebbe l'espletamento del concorso. Mi sembra più opportuno che l'onorevole De' Cocci formuli un ordine del giorno che accompagni questo disegno di legge e che manifesti al Governo il desiderio della Commissione, senza però modificare con una norma di legge le condizioni previste dal bando.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Concordo pienamente col parere dell'onorevole Presidente.

QUARELLO. Desidero proporre il seguente articolo 4-bis, di carattere puramente formale, così formulato:

«La direzione generale del personale e degli affari generali» del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di «direzione generale degli affari generali».

La «direzione generale dell'industria e delle miniere» del Ministero predetto assume la denominazione di «direzione generale della produzione industriale».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica: «Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, è ratificato con le seguenti modificazioni».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Voci-Rapelli, con il quale si propone di aggiungere all'articolo 4, dopo il terzo comma, il seguente: «Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimasero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti articoli, purché con votazione non inferiore allo stesso».

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis (nuovo), proposto dall'onorevole Quarello e del quale è stata data, poc'anzi, lettura.

(È approvato).

L'onorevole De' Cocci ha presentato il seguente ordine del giorno: «La Commissione per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati, in sede di ratifica del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, invita il Ministero dell'industria e del commercio ad attribuire i posti riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero, rimasti eventualmente vacanti, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, prescindendo, per i concorsi di gruppo A dal tipo di laurea, che abbia conseguito l'idoneità nel concorso con votazione non inferiore a quella riportata dall'ultimo concorrente vincitore appartenente al predetto personale del Ministero dell'industria e del commercio».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Lo accetto a titolo di raccomandazione.

DE' COCCI. Sta bene.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno De' Cocci, accettato dal Governo come raccomandazione, non viene, pertanto, posto in votazione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concernente attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado. (520-98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concernente attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.

L'onorevole Tesauro, relatore, ha facoltà di riferire.

TESAURO, *Relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, stabiliva che gli insegnanti di ogni ordine e grado avessero diritto ad una indennità di lavoro straordinario, che sarebbe stata determinata in concreto con successive tabelle. Posteriormente

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1951

sono intervenuti: un decreto che fissava la tabella per la parte relativa agli insegnanti elementari, ed un altro per quella delle scuole medie. Per i professori universitari, invece, non si è ancora provveduto; donde l'opportunità di inserire una disposizione, in occasione della ratifica del decreto legislativo in oggetto, con la quale si stabilisca che la determinazione di detta indennità deve essere fissata analogamente a quanto predisposto per i funzionari di grado superiore al settimo.

Propongo, pertanto, il seguente articolo 4 (nuovo):

«L'indennità è corrisposta ai professori di Università o di istituto superiore, in conformità di quanto è stabilito per i funzionari di gradi superiori al VII dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Sono d'accordo con la sostanza dell'emendamento, ma ho molte perplessità. Infatti, non ritengo si possa provvedere in questa sede, poiché il decreto si riferisce al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti governativi di ogni ordine e grado. Sarebbe opportuno correggere anche il titolo, poiché, quando, di solito, si vuole, in una legge, fare cenno agli istituti universitari, lo si fa indicandoli espressamente.

TESAURO, *Relatore*. No, ormai è pacifico che questa legge si riferisce ad ogni ordine e grado.

PRESIDENTE. Faccio osservare che quando si parla di scuole di ogni ordine e grado, si intende comprendere dalla scuola materna agli istituti universitari.

GERMANI. Chiedo di conoscere se con l'espressione «superiori al VII» si comprendano anche i gradi precedenti: VI, V, IV e così via.

TESAURO, *Relatore*. Nella specie, si parla di tutti i professori, poiché sarebbe una iniquità stabilire delle differenziazioni. Pertanto, si dice che la determinazione dell'indennità è fatta in base alle disposizioni legislative che riguardano i funzionari dal grado VI in poi.

GERMANI. Allora, è da ritenersi che, anche per i professori universitari di grado VII, si applicherà la disposizione che riguarda i funzionari di grado VI.

Faccio osservare che, per tutti i funzionari dello Stato, il trattamento del lavoro straordinario è in relazione al grado che coprono. Quindi, se uno è di grado VII ha un trattamento, mentre se è di grado VI ne ha un altro. Qui è detto: tutti i professori hanno un trattamento pari a quello dei funzionari di

grado superiore al VII; quindi anche se sono di grado VII.

TESAURO, *Relatore*. La disposizione ha tale finalità.

LOZZA. Dichiaro che voterò a favore. Vuol dire che questa dizione servirà per sempre. Però, io ricordo che qualche volta si è fatta l'indicazione, specifica volendo parlare di istituti universitari.

TESAURO, *Relatore*. Io non lo ricordo affatto. Comunque, se l'onorevole Lozza può offrirmi qualche esempio, gliene sarò grato.

LOZZA. Avrei preferito apporre una variazione anche nel titolo.

TESAURO, *Relatore*. Piuttosto sarà necessario aggiungere una norma che autorizzi il Ministro competente ad apportare le variazioni allo stato di previsione del bilancio.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi dovrebbe essere il parere della Commissione finanze e tesoro.

TESAURO, *Relatore*. No, perché la legge già stabilisce il carico, e trattasi soltanto di determinazione.

La norma potrebbe essere del seguente tenore: « Il Ministro competente, provvederà, d'intesa con il Ministro del tesoro, alle necessarie variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica: « Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Tesauro, che diverrà articolo 4-bis:

«L'indennità è corrisposta ai professori di Università o di istituto superiore, in conformità di quanto è stabilito per i funzionari di gradi superiori al VII dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19».

(È approvato).

La formula di ratifica e tale articolo 4-bis costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo 2 (nuovo), proposto dall'onorevole Tesauro:

« Il Ministro competente provvederà, di intesa con il Ministro del tesoro, alle necessarie variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, recante estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 27 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra » (520-97).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, recante estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

L'onorevole Ermini, relatore, ha facoltà di riferire.

ERMINI, *Relatore*. La legge 26 ottobre 1940, n. 1543, contempla il risarcimento di danni di guerra per la ricostruzione di beni distrutti e danneggiati degli enti pubblici locali, istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché chiese parrocchiali ed assimilate.

Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, predispose ancora la riparazione, a carico dello Stato, dei danni di guerra di edifici scolastici, di istituti governativi (industriali, commerciali, agrari ed artistici) di proprietà delle scuole stesse.

Il significato di questa aggiunta è evidente: nessuno avrebbe ricostruito gli edifici di queste scuole, data l'impossibilità delle scuole stesse di disporre dei mezzi necessari per la ricostruzione. Quindi, sono pienamente favorevole alla ratifica di questo decreto legislativo.

Senonché, proporrei una ulteriore aggiunta. Qui, evidentemente per dimenticanza, si è contemplato il caso di scuole proprietarie di edifici, e ne esistono di fatto. Ma esistono altre scuole proprietarie di edifici: fra queste le università.

Le università hanno in uso edifici di proprietà dello Stato, (ed in questo caso lo Stato interviene per suo conto per le riparazioni), oppure hanno edifici di proprietà delle università stesse, edifici che furono costruiti dagli istituti universitari in epoca di abbondanza di mezzi, o edifici che sono stati costruiti da consorzi. Orbene, le università non hanno assolutamente la disponibilità di mezzi sufficienti per le necessarie riparazioni di questi edifici. Tutti sanno in che condizioni vivono oggi le università. Né si può fare appello a quegli enti che una volta si unirono in consorzio per costruire gli edifici in oggetto, perché detti enti o furono enti pubblici (co-

muni, province) — ed in questo caso la riparazione avviene a carico dello Stato — oppure furono dei privati, i quali diedero *una tantum* una somma, ma dai quali non si possono pretendere ora anche fondi per la riparazione degli edifici medesimi.

Per di più, le università — per esempio quelle di Bologna, di Roma, di Napoli, di Perugia — avevano cominciato i lavori di restauro degli edifici danneggiati dalla guerra. In un primo momento, la Corte dei conti le ha considerate come enti pubblici, ma, in seguito, sorse una obiezione per ciò che riguardava il materiale didattico, ed in tale occasione, la Corte dei conti stessa ha osservato che non si tratta di enti pubblici, ma di enti di diritto pubblico, e, pertanto, non compresi nella legge. In sostanza, ha fatto divieto di riparare i danni di guerra alle attrezzature universitarie, ed estendendo il concetto, ha asserito che nemmeno gli edifici possono essere riparati. Cosicché attualmente vi sono somme stanziare per la riparazione, ad esempio, del politecnico di Torirò, delle università di Genova, di Pisa, di Perugia, di Roma, di Napoli, che non possono essere utilizzate per il divieto della Corte dei conti.

Oggi, è la Corte dei Conti stessa che ci chiede di integrare la legge.

Per ciò che ho detto, propongo il seguente emendamento:

All'articolo 1 dopo le parole « è estesa » sono aggiunte le parole: « ai beni delle università e degli istituti di istruzione superiore ed ». Faccio presente alla Commissione che si potrebbe anche aggiungere la parola « statali », in quanto si parla sempre di università statali e non di libere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche io volevo soffermarmi sulla necessità di una differenziazione tra le università statali e quelle libere. Per di più, fra le stesse università statali si dovrebbe fare una discriminazione, in quanto alcune di queste furono costituite con la partecipazione dello Stato e di consorzi privati.

Data questa situazione, proporrei di sostituire all'emendamento testé illustrato dall'onorevole Ermini, con il seguente:

« Al ripristino degli edifici delle università statali danneggiati o distrutti per fatto di guerra, sarà provveduto totalmente o parzialmente a carico dello Stato secondo convenzioni che saranno stipulate, caso per caso, fra lo Stato stesso, l'Università e gli altri enti eventualmente interessati, da ap-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1951

provarsi con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

La misura del concorso statale sarà stabilita in relazione all'entità dei danni, al rapporto in base al quale eventualmente altri enti concorsero al finanziamento degli edifici, nonché alle disposizioni giuste, le quali gli edifici stessi furono costruiti e ceduti, o soltanto ceduti all'università ».

MARTINO GAETANO. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di non insistere nel suo emendamento. Vi furono, è vero, edifici universitari che, a suo tempo, furono costruiti, sia con onere da parte dello Stato, che con sovvenzioni da parte di enti locali; ma il proprietario non è il consorzio, sebbene lo Stato. È assurdo pretendere ora che gli enti a suo tempo consorziati concorrano alle spese per la riparazione di tali edifici.

Siamo, qui, di fronte ad una iniquità della legge, che non riguarda soltanto le università, ma anche altri enti di diritto pubblico. Per esempio, le camere di commercio che abbiano avuto edifici danneggiati o distrutti dalla guerra, debbono provvedere alle riparazioni a loro carico, mentre lo Stato dà anche ai privati il suo contributo alle riparazioni.

ERMINI, *Relatore*. Anche io pregherei il Sottosegretario di non insistere, in quanto ne verrebbe fuori un procedimento macchinoso che richiederebbe diversi anni.

In secondo luogo, è assurdo pretendere un contributo per la riparazione, a coloro che, una volta, contribuirono alla costruzione degli edifici.

In terzo luogo, si tratta di un risparmio veramente minimo da parte dello Stato, perché la maggior parte degli edifici furono costruiti a spese dei comuni e delle province.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque, raccomando di inserire la parola « statali ».

TESAURO. A questo proposito, faccio rilevare che siamo in sede di ratifica di una legge che già ha avuto attuazione. Praticamente, per la disposizione in vigore, alcune università, fra cui quella di Camerino, hanno già iniziato i lavori. Escludere ora le università libere, significa costringerle a sospendere i lavori.

LOZZA. Finora si è sempre parlato di edifici costruiti da enti pubblici e dallo Stato. Se togliamo la parola « statali », tutto ciò che abbiamo detto viene a cadere, perché verremo a sussidiare edifici costruiti da enti.

TESAURO. Anche nel campo degli enti occorre fare una differenziazione fra gli enti generici e quelli che svolgono esclusivamente la funzione dell'istruzione.

Le Università di Camerino, di Urbino, non hanno altra attività che quella dell'istruzione: sono veri organi dello Stato.

LOZZA. Queste sono altre considerazioni. Io sarei favorevole, anzi, a presentare di volta in volta, una proposta di legge per dare sussidi particolari alla ricostruzione di quelle università. Ma qui si tratta di una questione di carattere generale.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Tesauro ha un fondamento, perché le università libere sono enti pubblici *ad hoc*. Vi è una certa sperequazione nel fatto che si ricostruisca a carico dello Stato qualsiasi bene di enti pubblici, e non si ricostruiscano le università libere.

ERMINI, *Relatore*. Anzitutto faccio, osservare che l'onere è molto relativo, perché si tratta di lavori già in gran parte eseguiti, ed approvati dalla Corte dei conti prima che mutasse avviso.

Il concetto di « fabbricati di proprietà dello Stato » è un concetto restrittivo, e la legge, forse, era partita dal concetto più ampio di porre a carico dello Stato la riparazione di tutti gli edifici che servono a finalità di pubblico interesse. Tra le scuole mi pare giusto non fare una distinzione tra quelle libere e quelle dello Stato, tanto più che — come ho detto — l'onere è molto esiguo.

PRESIDENTE. L'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto estende alle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche, le norme generali per cui lo Stato aveva l'obbligo di ricostruire i beni distrutti o danneggiati in dipendenza della guerra degli enti pubblici locali, delle istituzioni di beneficenza, delle chiese parrocchiali ed assimilate.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo l'emendamento che è stato presentato, l'estensione dovrebbe essere fatta anche per le università. Se lo si ammette, io proporrei la dizione « università statali » anche perché, se estendiamo questi benefici a tali altri enti, si andrebbe incontro ad un onere per lo Stato e sorgerebbe la questione se non sia da richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

GERMANI. Secondo ciò che è stabilito nell'articolo 1 del decreto legislativo del 1947, si deve supporre che la disposizione valga non soltanto per gli edifici statali, ma anche per gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche di beneficenza.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1951

PRESIDENTE. Purtroppo, le università non sono considerate enti pubblici locali. Siamo di fronte ad una posizione ibrida perché, mentre sono enti pubblici locali, nel senso che sono distribuite nel territorio dello Stato, sono considerate enti pubblici *sui generis*. Indubbiamente, però, le università libere sono enti pubblici.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se questa è l'interpretazione, l'emendamento Ermini diventa inutile.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha sempre ritenuto che nella dizione «enti pubblici locali» non sono comprese le università, che essa considera enti di diritto pubblico e non enti pubblici locali, facendo una distinzione che io, però, non comprendo. Ad ogni modo la legge fondamentale si riferiva ai beni di enti pubblici, ed è stata poi estesa alle scuole governative; mentre per le università non vi è stata possibilità di estensione.

TESAURO. Se si addivene alla estensione dei benefici alle università, non ritengo che vi sia alcuna ragione di limitazione per le università libere, poiché queste potrebbero venire a trovarsi in una situazione quanto mai difficile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

«Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, è ratificato con le seguenti modificazioni:».

(È approvata).

L'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto è del seguente tenore:

«La disposizione di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla ricostituzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché delle chiese parrocchiali ed assimilate, è estesa agli edifici scolastici delle scuole governative industriali commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse».

L'onorevole Ermini propone il seguente emendamento all'articolo 1:

Dopo le parole «è estesa» sono aggiunte le parole: «ai beni delle università e degli istituti di istruzione superiore ed».

Il Governo propone un emendamento all'emendamento Ermini nel senso di aggiungere la parola «statali» dopo la parola «università».

Pongo, quindi, in votazione l'emendamento Ermini, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento proposto dal Governo.

(Non è approvato).

L'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto risulta pertanto così formulato:

«La disposizione di cui nell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede a carico dello Stato, alla ricostituzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché delle chiese parrocchiali ed assimilate, è estesa ai beni delle università e degli istituti di istruzione superiore ed agli edifici scolastici delle scuole governative industriali o commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531: Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari. (520-109).

PRESIDENTE. L'onorevole Mastino Del Rio ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531: «Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari».

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-109.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 APRILE 1951

Stralcio del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397: Pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18. (520-108).

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397: « Pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18 ».

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-108.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto 8 legislativo maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio » (520-103):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concernente attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado » (520-98):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra ». (520-97):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Basile, Bennani, Bellavista, Bianco, Carpano Maglioli, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Geraci, Germani, Giordani, Latorre, Lozza, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Notarianni, Quarello, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Sallis, Spoleti, Stuardi, Tesauero.

È in congedo:

Ambrosini.

La seduta termina alle 11.30.